



Regolamento sulle norme di comportamento all'interno degli spazi dell'Ateneo e in occasione delle sessioni di laurea

A.A. 2019/2020

ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente regolamento descrive le norme di comportamento da tenere e le attività non consentite all'interno degli spazi universitari, con le seguenti finalità:

- a. garantire la sicurezza e l'incolumità del personale universitario, degli studenti e dei frequentatori che a vario titolo utilizzano gli spazi universitari;
- b. salvaguardare i beni mobili e immobili dell'Ateneo e il loro decoro;
- c. prevenire il verificarsi di eventi dolosi e, più in generale, ridurre i rischi derivanti da attività non consentite potenzialmente pericolose all'interno degli spazi dell'Ateneo;
- d. consentire il regolare svolgimento delle attività istituzionali, garantendo il rispetto delle condizioni ambientali necessarie.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano a tutti gli spazi, chiusi e aperti, dell'Ateneo, comprese le aree di accesso alla sede universitaria, i cortili e i loggiati interni.

2. Destinatari del presente regolamento sono il personale universitario, gli studenti dei corsi di studio, nonché tutti i soggetti che si trovano a qualsiasi titolo nell'edificio e negli spazi di cui al precedente comma, anche per partecipare a seminari, workshop, convegni, concorsi, riunioni e incontri ospitati dall'Ateneo, come pure coloro che presenziano a cerimonie pubbliche quali sedute di laurea e per il conferimento di titoli di studio, premi, onorificenze, ecc.

ART. 3 NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI DEI SOGGETTI PRESENTI NEGLI SPAZI UNIVERSITARI E IN OCCASIONE DELLE SESSIONI DI LAUREA

1. In linea generale, e specialmente in occasione delle sessioni di laurea, le persone che si trovano all'interno degli spazi dell'Ateneo sono invitate ad attenersi a specifiche regole comportamentali che garantiscano la dignità e il decoro dell'istituzione universitaria, al fine di evitare danni a persone e cose, e atte a consentire il regolare svolgimento delle attività istituzionali, nel rispetto delle condizioni ambientali necessarie.

2. In particolare, non sono consentiti:

- a. l'utilizzo di prodotti che possano danneggiare o deturpare muri, pavimenti, strade ed altri beni mobili e immobili dell'Ateneo e delle zone circostanti;
- b. il lancio di oggetti e lo spargimento di prodotti (come coriandoli, stelle filanti, festoni, ecc.);
- c. l'imbrattamento di spazi interni ed esterni e il calpestio delle aiuole e spazi verdi;
- d. l'abbandono di bottiglie e altri oggetti di vetro che possano costituire un pericolo;
- e. l'affissione di manifesti o locandine di vario tipo;
- f. schiamazzi e canti che possano recare molestia e disturbo;
- g. l'organizzazione di rinfreschi o festeggiamenti con cibi e bevande non preventivamente autorizzati dagli Organi Accademici negli spazi (coperti/interni o all'aperto) dell'edificio dell'Ateneo;
- h. lo spostamento degli arredi dell'Ateneo sia interni, che esterni;

- i. la manomissione, la rimozione, lo spostamento o l'utilizzo in modo improprio delle dotazioni di sicurezza dell'Ateneo;
- j. altri comportamenti non consoni alle normali attività istituzionali dell'Università o che rechino disturbo allo svolgimento delle stesse.

ART. 4 DIVIETI NEGLI SPAZI DELL'ATENEO

1. Entro gli spazi universitari è vietato:

- a. distribuire qualunque tipo di materiale informativo, pubblicitario, promozionale o commerciale, salvo che per attività connesse ai fini istituzionali di Ateneo;
- b. posizionare materiale pubblicitario, in particolar modo nelle aule, nei laboratori, negli uffici, nel cortile, sui davanzali, sulle scale, nei corridoi, nell'androne, presso gli ingressi e in altri luoghi di passaggio, salvo che nelle bacheche informative preposte, previa autorizzazione dell'Ateneo con visto di approvazione apposto al materiale da esporre, purché compatibile con le attività istituzionali dell'Ateneo, indicante la data di scadenza dell'autorizzazione;
- c. affiggere poster o altro materiale pubblicitario, salvo che per attività connesse ai fini istituzionali di Ateneo;
- d. qualsiasi vendita di prodotti e/o servizi non preventivamente autorizzata.

ART. 5 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E RISARCIMENTO DANNI

1. Il mancato rispetto delle disposizioni previste nel presente regolamento può comportare:

- a. la segnalazione agli organi di controllo competenti secondo le vigenti normative in merito al tipo di infrazione rilevata;
- b. per il personale tecnico-amministrativo, per il personale docente, per gli studenti nonché per tutti i soggetti che hanno qualsiasi tipologia di contratto con l'Ateneo, il deferimento alle rispettive autorità disciplinari di Ateneo.

2. Per chi infrange i divieti di cui all'art. 4 lettere dalla a) alla c), l'Ateneo provvederà a inviare lettera di diffida al titolare dell'attività commerciale pubblicizzata nel materiale pubblicitario rinvenuto contestando l'imbrattamento degli spazi. Se il comportamento si reitera seguirà la richiesta, verso il titolare dell'attività commerciale pubblicizzata, di rimborso per le spese sostenute dall'ateneo per le attività di rimozione del materiale abbandonato e di riordino e pulizia.

ART. 6 STRUTTURE PREPOSTE ALLA VIGILANZA

1. Il rispetto di quanto prescritto nel presente regolamento è di competenza dei servizi che gestiscono il patrimonio edilizio dell'Ateneo e che sovrintendono anche all'ordine e al decoro degli spazi universitari.

ART. 7 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo alla data di approvazione da parte dei competenti Organi di Ateneo ed è pubblicato nel sito di Ateneo.